



TurchettiZanguio&Associati

Consulenza aziendale, societaria e fiscale

Rag. Antonella Barcaro
Rag. Mauro Bonetto
Rag. Enrico Guzzoni
Dott. Manfredi Turchetti
Dott. Emanuela Zanguio

Dott. Marta Maria Burati
Dott. Federico Fantin
Dott. Guido Piasentin
Dott. Roberto Rea
Dott. Alberto Rossi
Dott. Daniele Segato
Dott. Manuela Tassani
Dott. Marina Turchetti

Dott. Giovanni Fraccaro
Dott. Simone Pierantoni

Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile
Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile
Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Dottore in Economia e Commercio
Dottore in Economia e Commercio
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Dottore in Economia e Commercio

Praticante
Praticante



Associati

Preg.mi Signori

Clienti

Loro sedi

Circolare informativa del 27 gennaio 2011

* * * * *

Principali novità:

- **Le novità del D.L. 29 dicembre 2010, n. 255, (c.d. Decreto Milleproroghe);**
- **Le principali novità di carattere fiscale della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (c.d. Legge di stabilità 2011);**
- **Contratti di locazione finanziaria immobiliari: le novità 2011**
- **La nuova misura del tasso di interesse legale a partire dall'1 gennaio 2011;**
- **Ruoli direttamente esecutivi;**
- **Comunicazione annuale dati I.V.A.;**
- **Principali scadenze febbraio – marzo.**

* * * * *

Le novità del D.L. 29 dicembre 2010, n. 255 (c.d. Decreto Milleproroghe)

È stato pubblicato in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010 il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 che provvede alla consueta proroga dei termini in scadenza a fine 2010 e nei primi mesi del 2011. La disposizione, diversamente dal passato, è costruita su due blocchi principali:

1. proroghe che non hanno impatto sui conti pubblici, con rinvio generalizzato al 31 marzo 2011 e possibilità di ulteriori proroghe con appositi DPCM;
2. proroghe specifiche, che hanno impatto sui conti pubblici e che, pertanto, richiedono una copertura finanziaria.

Nel primo gruppo di norme, *c.d. proroghe a costo zero*, sono ricomprese, in particolare:

- regolarizzazione delle “**case fantasma**” non censite la catasto o con dati non aggiornati;
- i soggetti obbligati all’invio del **modello Eas** entro il 31 dicembre 2009 (ossia quelli costituiti prima del 29 novembre 2008), in caso di inadempienza, possono sanare l’irregolarità mediante l’invio, pur in ritardo, del modello in questione;
- applicazione di norme agevolate in tema di SOA e appalti pubblici;



- adeguamento alle prescrizioni sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro** per le associazioni di volontariato;
- possibilità di accesso al *voucher* per i beneficiari di ammortizzatori sociali e per i lavoratori a part-time, in materia di lavoro occasionale accessorio;
- introduzione di ammortizzatori sociali speciali per settori non coperti dalla Cassa Integrazione Guadagni;
- trasmissione del **modello 770 telematico mensile**;
- revisione degli **studi di settore** per il 2010/2011.

Nel secondo gruppo di norme, *c.d. proroghe onerose*, sono ricomprese, tra l'altro:

- **sospensione dei versamenti per alluvione del Veneto:** rinviato al 30 giugno 2011 il termine del 20/12/10 per l'effettuazione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail, in precedenza sospeso per gli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto (si veda il D.M. dell'1/12/10);
- **deduzioni forfetarie per esercenti impianti di distribuzione carburante:** prorogate per il 2011 le disposizioni in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti (art. 21, co.1 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448). Viene inserito un limite di spesa di 24 milioni di euro. I soggetti beneficiari, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2012, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria.

Non appena saranno emanati gli eventuali documenti interpretativi, lo Studio provvederà ad aggiornare la presente comunicazione.

* * * *

Le principali novità di carattere fiscale della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (c.d. Legge di stabilità 2011)

a) Attività di accertamento e aumento sanzioni ridotte (commi da 17 a 22)

È stato introdotto un **aumento delle sanzioni ridotte** dovute dal contribuente al ricorrere degli **istituti deflativi del contenzioso e del ravvedimento operoso**, ossia dello "sconto" fruibile per chiudere la partita con il Fisco.

Per quanto riguarda la **decorrenza** delle nuove misure ridotte, è **necessario differenziare** a seconda dell'istituto, come di seguito evidenziato:

<i>Conciliazione giudiziale</i>	ai ricorsi presentati	a decorrere dall'1.2.2011
<i>Ravvedimento operoso</i>	alle violazioni commesse	
<i>Definizione agevolata delle sanzioni</i>	agli atti emessi	
<i>Altri atti deflativi</i>	agli atti definibili emessi	



Nello specifico, le nuove misure delle sanzioni ridotte “a favore” del contribuente sono individuate come di seguito schematizzato.

Istituto deflativo	Vecchia sanzione ridotta	Nuova sanzione ridotta	Decorrenza nuova sanzione
Adesione agli inviti al contraddittorio e ai pvc (artt. 5, comma 1-bis, e 5-bis, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218)	1/8 del minimo	1/6 del minimo	Atti definibili emessi dall'1.2.2011
Accertamento con adesione (artt. 2 e 3, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218)	1/4 del minimo	1/3 del minimo	
Definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218))	1/4 dell'irrogato	1/3 dell'irrogato	Atti emessi dall'1.2.2011
Acquiescenza accertamento (art. 15, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218))	1/4 dell'irrogato	1/3 dell'irrogato	Atti definibili emessi dall'1.2.2011
Acquiescenza accertamento, non preceduto da invito a comparire, né pvc definibile (art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218))	1/8 dell'irrogato	1/6 dell'irrogato	
Conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)	1/3 delle sanzioni dovute sul tributo “concordato”	40% delle sanzioni dovute sul tributo “concordato”	Ricorsi presentati dall'1.2.2011
Ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)	1/12 e 1/10 del minimo	1/10 e 1/8 del minimo	Violazioni commesse dall'1.2.2011

b) Detrazione 55% (comma 48)

È **prorogata al 2011** la detrazione del 55% prevista per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici dall'art. 1, commi da 344 a 349, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. Finanziaria 2007).

La detrazione spettante però potrà essere **fruita in 10 rate annuali**, anziché in 5.



Sono altresì confermate **anche per il 2011** le disposizioni contenute negli artt. 1, comma 24, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. Finanziaria 2008) e 29, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. Decreto Anticrisi) in base alle quali:

- **non è necessario** disporre dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi finalizzati alla **sostituzione di finestre** comprensive di infissi in singole unità immobiliari, in caso di **installazione di pannelli solari** per la produzione di acqua calda e di **sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale** con uno dotato di caldaia a condensazione;
- in presenza di **interventi che proseguono** per più periodi d'imposta, il soggetto interessato è tenuto ad **inviare l'apposita comunicazione** all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato con il Provvedimento del 6.5.2009.

c) Regime I.V.A. cessioni immobili ad uso abitativo (comma 86)

Il regime di imponibilità I.V.A. previsto per le cessioni di **immobili ad uso abitativo** dall'art. 10, comma 1, n. 8-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 viene **esteso di un anno**. La disposizione è applicabile alle **cessioni effettuate entro 5 anni dalla costruzione / ristrutturazione** da parte delle imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 31, comma 1, Legge 5 agosto 1978, n. 457. Ciò consente di beneficiare di **un ulteriore anno nel quale la cessione è imponibile I.V.A.**, in luogo del regime di esenzione

* * * *

La nuova misura del tasso di interesse legale a partire dall'1 gennaio 2011

Con il decreto 7 dicembre 2010 pubblicato nella G.U. n.292 del 15 dicembre 2010, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato il tasso di interesse legale dal 1% in vigore fino al 31 dicembre 2010 al 1,5% in vigore a partire dal 1° gennaio 2011.

Nella Tabella che segue, sono evidenziate le variazioni del tasso legale a partire dal 1° gennaio 1999.

Normativa	Periodo	Interesse legale
D.M. 10 dicembre 1998	Dall'1/1/1999 al 31/12/2000	2,5%
D.M. 11 dicembre 2000	Dall'1/1/2001 al 31/12/2001	3,5%
D.M. 11 dicembre 2001	Dall'1/1/2002 al 31/12/2003	3%
D.M. 1 dicembre 2003	Dall'1/1/2004 al 31/12/2007	2,5%
D.M. 12 dicembre 2007	Dall'1/1/2008 al 31/12/2009	3%
D.M. 4 dicembre 2009	Dall'1/1/2010 al 31/12/2010	1%
D.M. 7 dicembre 2010	Dall'1/1/2011	1,5%

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

* * * *



Contratti di locazione finanziaria immobiliari: le novità 2011

Numerose modificazioni sono previste dalla Legge di stabilità 2011 per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili, soprattutto quelli strumentali (ovverosia quelli risultano classificati nelle categorie A/10, B, C, D ed E).

Rispetto al quadro normativo in vigore fino al 31 dicembre 2010, l'articolo 1, commi 15 e 16, della citata Legge di stabilità 2011, prevede una serie di variazioni alla disciplina del trasferimento dei fabbricati strumentali laddove queste cessioni intervengano tramite una società di locazione finanziaria (leasing).

Le novità riguardano gli aspetti sottoindicati:

- responsabilità solidale dell'utilizzatore per il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, legate al trasferimento dell'immobile a favore della società di leasing (comma 15, lettere a) e b);
- applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura totale del 4% per i trasferimenti effettuati a favore della società di leasing, ed applicazione dell'imposta in misura fissa all'atto del riscatto (comma 15, lettera c), numeri 1) e 2);
- applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali per i contratti in esecuzione al 1° gennaio 2011. **Detta imposta dovrà essere corrisposta entro il 31 marzo 2011.**

* * * *

Ruoli direttamente esecutivi

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 all'art. 29, comma 1, prevede, a partire dal luglio 2011, l'immediata esecutività degli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'I.V.A.. Quindi in caso di mancato pagamento, l'agente della riscossione potrà procedere ad esecuzione forzata senza previa iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento.

La novità di carattere straordinario, prenderà avvio a partire dagli atti notificati dal 1° luglio 2011 e per i periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. La procedura riguarderà gli avvisi di rettifica e di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'I.V.A., nonché i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

La modifica è finalizzata a potenziare ed accelerare sensibilmente la riscossione delle somme dovute in base ad atti di rettifica o di accertamento.

* * * *

Comunicazione annuale dati I.V.A.

Scade il prossimo 28 febbraio 2011 il termine per trasmettere – esclusivamente in via telematica – la Comunicazione annuale dei dati I.V.A. relativa all'anno 2010; tale adempimento non sostituisce



la dichiarazione I.V.A. (la quale viene, di regola, presentata unitamente al modello Unico), ma costituisce adempimento autonomo.

Si ricorda, peraltro, che il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2009, la possibilità di inviare separatamente la dichiarazione I.V.A. nel caso questa presenti un saldo annuale a credito; in tale caso, l'invio della dichiarazione effettuato entro il 28 febbraio p.v. consente di omettere la presentazione della comunicazione annuale dati I.V.A..

Con la recente C.M. n.1/E del 25 gennaio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha permesso l'invio autonomo della dichiarazione annuale anche a coloro che **presentano una saldo annuale da dichiarazione I.V.A. a debito.**

Pertanto, a partire dal presente modello dichiarativo, tutti i soggetti passivi d'imposta possono presentare la dichiarazione I.V.A. autonoma entro il mese di febbraio al fine di beneficiare dell'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati I.V.A..

* * * *

Principali scadenze febbraio – marzo

Di seguito si riportano le principali scadenze che interessano i prossimi mesi di febbraio e marzo.

A tal fine, in caso di presenza di crediti erariali, Vi ricordiamo che a decorre dal 1° gennaio 2011 è scattato per il contribuente il divieto di compensazione in F24 in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e già scaduti di importo superiore a 1.500 euro (art. 31 D.L. 78 del 31.5.2010 convertito nella L. 122 del 30.07.2010).

Per maggiori dettagli sull'argomento, Vi ricordiamo che sul sito dello studio (www.studiotza.it), nella sezione "documenti", potrete consultare la Circolare Informativa del 19 gennaio 2011.

MESE DI FEBBRAIO 2011

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO

- **Liquidazione trimestrale "speciale"**
Liquidazione I.V.A. riferita al quarto trimestre 2010 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato.
- **Contributi IVS**
Versamento della quarta rata fissa per il 2010 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani.
- **Autoliquidazione premio INAIL**
Pagamento del premio INAIL per la regolazione dell'anno 2010 e per l'anticipo, anche rateizzato, nell'anno 2011.
- **Saldo imposta sostitutiva**
Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2010 (codice tributo 1713), nella misura dell'11%, scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2010.



LUNEDÌ 28 FEBBRAIO

- **Mod. CUD 2011**
Consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto delle certificazioni dei redditi 2010.
- **Certificazione compensi e provvigioni**
Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni della certificazione attestante i compensi/provvigioni corrisposte e le ritenute effettuate nel 2010.
- **Certificazione utili**
Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2010 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo/utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2010 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.
- **Comunicazione dati I.V.A.**
Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato, della comunicazione dati I.V.A. riferita al 2010. Si rammenta che tra i soggetti esonerati rientrano anche coloro che presentano nel mese di febbraio la dichiarazione I.V.A. (sia a credito che a debito) relativa al 2010.
- **Stampati fiscali**
Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali 2010 da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.

MESE DI MARZO 2011

MARTEDÌ 1 MARZO

- **Opzione IRAP 2011 - 2013**
Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello per comunicare l'opzione per la determinazione, dal 2011, della base imponibile IRAP con le modalità previste per i soggetti IRES (c.d. metodo "da bilancio").
- **IRAP revoca dal 2011**
Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello per comunicare la revoca dal 2011 dell'opzione per il triennio 2008 – 2010 per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo "da bilancio".

MERCOLEDÌ 16 MARZO

- **I.V.A. rettifica detrazione contribuenti minimi**
Versamento dell'importo (unica soluzione o prima rata di 5) risultante dalla rettifica della detrazione I.V.A. ex art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/72 per i soggetti che adottano il regime dei contribuenti minimi all'1.1.2011.
- **I.V.A. saldo annuale**
Versamento dell'imposta relativa al 2010 risultante dalla dichiarazione annuale. Il termine interessa coloro che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma; coloro che



presentano il mod. UNICO 2011 possono differire il versamento fino al 16.6/16.7 applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione.

- **Tassa annuale libri contabili e sociali**

Versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) da parte delle società di capitali nella misura di:

- Euro 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90;
- Euro 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.

GIOVEDÌ 31 MARZO

- **Detrazione 55% lavori “a cavallo d’anno”**

Presentazione telematica dell’apposito modello per la comunicazione delle spese sostenute nel 2010 con riferimento ad interventi di risparmio energetico, iniziati in tale anno e proseguiti nel 2011 per i quali si intende beneficiare della detrazione del 55%.

- **Privacy adeguamento DPS**

Redazione ed adeguamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) da parte dei soggetti che effettuano il trattamento elettronico di dati sensibili o giudiziari. Si rammenta la possibilità, nei casi previsti, di sostituire il DPS con un’apposita autocertificazione.

- **Enti non commerciali variazione dati Mod. EAS**

Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2010, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all’Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.

* * * *

Cordiali Saluti

Dott. Federico Fantin

Studio M. Turchetti, E. Zanguio & Associati